

Il Tribunale (omissis).

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale dell'otto luglio 2011, osserva:

La questione della legittimazione a formulare istanza di risoluzione può ritenersi superata stante la domanda in tal senso avanzata dai creditori Leaf Italia srl (che ha anche chiesto il fallimento) ed Equitalia Umbria spa.

In ogni caso i termini della questione sono i seguenti.

L'art. 186 l.f., fino all'entrata in vigore del decreto lgs. 269/07, in ordine ai soggetti legittimati a richiedere la risoluzione del concordato, rinviava alla previsione dell'art. 137 l.f. che, dettato in tema di risoluzione del concordato fallimentare, individuava detti soggetti nel Commissario Giudiziale ovvero nel Tribunale su segnalazione di uno o più creditori ovvero d'ufficio;

Con il decreto legislativo 269/07 è stato modificato l'art. 186 L.F. e, eliminato il richiamo all'art. 137 l.f., si è attribuita solo ai creditori la legittimazione a richiedere la risoluzione del concordato preventivo;

Il decreto legislativo 269/07 è entrato in vigore il primo gennaio 2008 e si applica, in virtù della espressa disciplina transitoria contenuta nell'art. 22 solo " (...) *alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore*";

La procedura di concordato preventivo della "Cocchioni srl" si è aperta nel 2003 e si è chiusa nell'ottobre 2006 essendo stata omologata con decreto del 16.10.2006 conformando la procedura *in itinere* alle previsioni del d.l. 35/05 e della legge di conversione 80/05.

Giunti a questo punto le opzioni interpretative sono due.

Primo, ritenere che la procedura Cocchioni, in quanto aperta (e chiusa) in epoca anteriore al 01.01.08 resta assoggettata all'art. 186 L.F. nella versione *ante* decreto correttivo; con ciò riconoscendo l'ultrattività delle disposizioni "vecchio rito" laddove detta ultrattività, però, non è espressamente prevista dalla norma transitoria.

Ovvero ritenere applicabile l'art. 186 l.f. nella versione *post* decreto 269/07 e, quindi, concludere nel senso che il tribunale può dichiarare risolto il concordato solo su istanza di un creditore.

Questa seconda opzione si fonda su solidi e convincenti argomenti.

Ed infatti, il principio generale in tema di efficacia della legge nel tempo è quello della irretroattività espresso dall'art. 11 disp. prel. c.c.

Il principio non ha rango costituzionale e può essere derogato dalla legge ordinaria.

Al principio di irretroattività può sottrarsi il legislatore ordinario ma non l'interprete.

La lettera delle espressioni usate dalla norma transitoria rappresenta, nel caso di successione delle leggi nel tempo, prioritario canone ricostruttivo della volontà del legislatore e la natura eccezionale della norma impone una ricostruzione della volontà del legislatore in chiave restrittiva (v. Cass. 7471/08).

Ne deriva che l'irretroattività della legge rappresenta un valore che limita l'ultrattività ai soli casi tipici e tassativi espressi nella disposizione transitoria e quest'ultima (art. 22 d.lgs. 169/07), nel caso in esame, non contiene alcun esplicito riferimento alla sopravvivenza del diritto previgente per le procedure di risoluzione di concordati chiusi prima del 01.01.2008.

La domanda di risoluzione *ex art.* 186 L.F., introducendo un procedimento nuovo e distinto rispetto alla procedura di concordato ormai chiusa, non connesso in senso unitario a quest'ultima, risulta regolato interamente dall'art. 186 L.F. così come modificato dall'art. 17 co. 1° del d.lgs. 169/07.

Passando al merito, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che questo Collegio condivide, il concordato preventivo con cessione di beni deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art.

186 della legge fall., con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, come nel caso in esame, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati.

La proposta originaria, che prevedeva il pagamento integrale sia dei privilegiati che dei chirografari a fronte della cessione di tutti i beni, è stata nel tempo modificata con la previsione di un pagamento per i chirografari prima del 60% e poi del 28,51%.

Il Commissario Giudiziale individuava una serie di soluzioni alternative prevedendo, nell'ipotesi più favorevole, una percentuale intorno al 19% e, nel caso meno favorevole, il pagamento di una percentuale addirittura pari all'1,13%.

Non ostante ciò i creditori approvavano la proposta ed il concordato è stato omologato.

Il Liquidatore Giudiziale nominato il 30.6.2010 in sostituzione del precedente, nella sua relazione depositata il 02.11.2010 evidenziava l'impossibilità di disporre di attivo sufficiente a soddisfare la totalità dei debiti assistiti da privilegio.

Il Commissario Giudiziale, riportandosi ai dati evidenziati dal nuovo Liquidatore, con la relazione del 26.11.2010 indicava in euro 1.110.848 il valore dell'attivo a fronte di passività privilegiate pari ad euro 1.769.000.

I dati riferiti all'ammontare dell'attivo e passivo contenuti nelle relazioni del Liquidatore e del C.G. non sono oggetto di contestazione da parte della debitrice per cui è incontrovertibile la conclusione che quand'anche si dovesse giungere a liquidare tutti i beni le somme ricavabili saranno insufficienti a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati.

Tutto ciò costituisce grave inadempimento alla proposta concordataria omologata e legittima la risoluzione ex art. 186 L.F.

A seguito della riforma di cui al d. lgs. 169/07, essendo stata esclusa ogni iniziativa d'ufficio, alla declaratoria di fallimento potrà addivenirsi, sussistendo i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 1 L.F., solo su istanza del P.M. o dei creditori.

Pertanto con il decreto di comparizione delle parti per l'udienza dell'otto luglio 2011 la società debitrice è stata avvisata che, in presenza di istanze dei creditori o del P.M., la comparizione era finalizzata anche all'eventuale declaratoria di fallimento ex art. 1, 5 e 15 l.f..

A tal fine si assegnava alla debitrice termine fino a sette giorni prima della su indicata udienza per il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

I creditori Alimenta spa e Leaf Italia srl nonché il Pubblico Ministero in sede hanno formulato istanza di fallimento.

Su dette istanze il collegio provvede, accogliendole, come da separata sentenza.

p.q.m.

Dichiara risolto il concordato preventivo della C ~~XXXXXXXXXX~~ SRL omologato con decreto del 16.10.2006 depositato il 21.10.2006 nr. 2085 di cron.

Dichiara il fallimento della Cocchioni srl come da separata sentenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. (Omissis).